

Legge regionale 16 dicembre 1991 , n. 62 - TESTO VIGENTE dal 01/01/1992

Disposizioni in ordine alle materie utilizzate nei processi produttivi e destinate a produrre energia o calore nell' azienda.

Art. 6

- 1.** I soggetti che impiegano i combustibili così come definiti ed individuati all' articolo 5 sono tenuti a compilare apposito registro di carico e scarico.
- 2.** I soggetti che effettuano il trasporto su strada, anche in conto proprio, dei combustibili così come individuati al precedente articolo 5 sono tenuti alla compilazione di apposita scheda di identificazione.
- 3.** Le caratteristiche del registro di carico e scarico di cui al comma 1 e della scheda di identificazione di cui al comma 2, nonché le modalità di compilazione di tali documenti sono disciplinate con regolamento di esecuzione della presente legge.